

Bruxelles, 5 febbraio 2016
(OR. en)

5679/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0080 (COD)**

**CODEC 99
COMER 3
WTO 14
COEST 12
PE 12**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 1-4 febbraio 2016)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore Gabrielius LANDSBERGIS (PPE, LT) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, un emendamento (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 3 febbraio 2016, la plenaria ha adottato l'unico emendamento (emendamento 1) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Accordo di associazione UE-Georgia: meccanismo antielusione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0155),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0091/2015),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0365/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016.

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un accordo che stabilisce un'associazione tra l'Unione e la Georgia.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra¹ ("accordo") è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicato a titolo provvisorio dal 1° settembre 2014.
- (3) È necessario stabilire le procedure atte a garantire l'effettiva applicazione del meccanismo antielusione per la sospensione temporanea dei dazi preferenziali su prodotti specifici, contenuti nell'accordo.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di sospendere i dazi preferenziali per un periodo massimo di sei mesi qualora le importazioni di determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati raggiungano il volume d'importazione annuale stabilito nell'allegato II-C dell'accordo.

¹ Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4).

- (5) Per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione dell'accordo e sull'applicazione del meccanismo antielusione.
- (6) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del meccanismo antielusione previsto dall'accordo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (7) Per l'adozione degli atti di esecuzione relativi alla decisione sulla sospensione di dazi preferenziali nell'ambito del meccanismo antielusione, dato che tali atti devono essere attuati rapidamente non appena raggiunta la soglia pertinente per le categorie di prodotti elencati nell'allegato II-C all'accordo e dato che essi sono applicati soltanto per un periodo molto limitato, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva.

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili al fine di evitare un impatto negativo sul mercato dell'Unione derivante da un aumento delle importazioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative al meccanismo antielusione di cui all'accordo.
2. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari della Georgia.

Articolo 2

Meccanismo antielusione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati

1. Per le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II-C dell'accordo, soggetti al meccanismo antielusione di cui all'articolo 27, è fissato un volume medio annuale delle importazioni. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti che raggiunga il volume indicato nell'allegato II-C dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio di qualsiasi anno e in assenza di delucidazioni della Georgia, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Con tale atto la Commissione può decidere o di sospendere temporaneamente il dazio preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati oppure di stabilire che tale sospensione non è appropriata.

2. La sospensione temporanea del dazio preferenziale è applicabile per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il dazio preferenziale. Prima della scadenza di tale periodo di sei mesi e per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti la sospensione dei dazi preferenziali, la Commissione può adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento al fine di revocare la sospensione temporanea del dazio preferenziale se ritiene che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all'allegato II-C dell'accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati.

Articolo 3

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, essa è assistita dal Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I, istituito dall'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio². Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

² Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

Articolo 4

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento e del titolo IV dell'accordo e sul rispetto degli obblighi da esso sanciti.
2. ***La relazione comprende, fra l'altro, informazioni sull'applicazione del meccanismo antielusione.***
3. La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi con la Georgia.
4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione *ad hoc* della propria commissione competente a presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.
5. La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
